

N. [REDACTED] RG



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Prima CIVILE

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.3.2022,  
esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti;  
rilevato che [REDACTED] ha intimato precetto a [REDACTED] s.p.a. in forza della sentenza n. [REDACTED];

osservato che non è in contestazione tra le parti che la parte precettata abbia corrisposto alla precettante le somme richieste in precetto a titolo di capitale e spese (escluse le competenze per precetto);

rilevato che le parti concordano circa la non debenza della somma precettata relativa alle 'spese di CTU';

osservato che [REDACTED] contesta la debenza della somma richiesta a titolo di interessi, in quanto gli stessi sono stati calcolati ai sensi dell'art. 1284 co.4 c.c. e non ai sensi del comma 1 della norma citata;

ritenuto che il motivo di opposizione non appaia, allo stato, fondato, posto che il credito in linea capitale ha natura contrattuale e la debenza degli interessi nella misura indicata all'art. 1284 co. 4 c.c. discende dalla legge, a prescindere da una espressa indicazione in tal senso contenuta nel titolo (ove è sufficiente il riferimento generico alla condanna al pagamento degli interessi legali);

**P.Q.M.**

sospende il titolo limitatamente agli importi precettati a titolo di capitale, competenze liquidate in sentenza e spese di CTU;

conferma la data d'udienza nel merito dell'1.6.2022.

Si comunichi.

Venezia, 23 marzo 2022

Il Giudice  
dott. Silvia Bianchi